

16 APR. 2014

COPIA  
UFFICIO

CT 33548/11



**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO**

**TRIBUNALE DI ROMA**

**UD 6/05/2014 DR. Carpinella rg. 60118/12**

**Memoria difensiva nel giudizio riassunto**

per il **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE C.F.**  
(97099470581) ,in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Generale dello Stato(C.F. 80224030587, fax 06/96514000, indirizzo  
PEC [ags\\_m2@mail.cert.avvocaturastato.it](mailto:ags_m2@mail.cert.avvocaturastato.it)), ,presso i cui uffici in Roma, via dei  
Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata.

**CONTRO**

Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza Allenatori Trotto Fantini e Galoppo rapp.ta e  
difesa come in atti.

\* \* \*

Con ricorso per la riassunzione del giudizio interrotto ex art. 303 cpc notificato, in data  
25/03/14 al Ministero in epigrafe, presso la Avvocatura Generale dello Stato, parte  
ricorrente chiedeva accertarsi nei confronti del Ministero in epigrafe, succeduto all'Assi e  
prima ancora all'ex Unire, con conseguente condanna in favore della ricorrente al  
pagamento della somma di euro 1.592.418,02 o quella diversa somma maggiore o minore  
che dovesse risultare di giustizia oltre interessi e rivalutazione a titolo di contributi in  
favore della cassa nazionale, per gli anni 2009 ( per l'intero e per gli anni 2007, 2008 e  
2010 a titolo di saldo.. In corso di giudizio il giudice ha emesso nei confronti dell'ex Assi  
ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter cpc per l'importo

richiesto in ricorso oltre interessi legali dal 11/10/2011, atteso l'intervenuto riconoscimento di debito da parte dell'ex Unire.

Tutto ciò premesso, con la presente comparsa il Ministero delle Politiche Agricole intende costituirsi al fine di resistere alle domande attoree affidandosi alle seguenti considerazioni, richiamando integralmente le difese svolte da Unire che si riproducono.

La Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo è un fondo previdenziale autonomamente sorto con la finalità di fornire prestazioni previdenziali ed assistenziali alle categorie che lo hanno istituito, tutte operanti nel comparto dell'ippica.

La costituzione risale all'anno 1968, come documentato dallo Statuto. Senza ripercorrere integralmente il percorso dell'istituto, ormai molto risalente nel tempo, si rileva che l'Unire in aggiunta a quanto versato dagli iscritti, ha previsto forme di contribuzione affinché la cassa possa disporre di idonee risorse economiche per assolvere alle finalità per le quali è stata istituita; ciò in attuazione di apposite statuizioni degli Statuti (succedutisi nel tempo, in considerazione del lungo periodo decorso dalla nascita della Cassa) che hanno sempre previsto tra i compiti dell'Unire quello di promuovere iniziative previdenziali ed assistenziali a favore di categorie di lavoratori dell'ippica.

In particolare, negli anni relativamente più recenti, si osserva che, onde avere la certezza della legittimità dell'azione amministrativa dell'Ente relativamente alla contribuzione dell'Unire, nel corso del 1997, a seguito di apposita richiesta formulata dal Dicastero vigilante, il Consiglio di Stato ha reso apposito parere nel quale ha riconosciuto la legittimità della contribuzione dell'Unire, affermando che tale contribuzione può essere aumentata in misura percentuale non superiore a quello dei tassi annui di svalutazione monetaria intervenuti e/o programmati. Peraltro, è noto che il quadro complessivo dell'ordinamento italiano in materia previdenziale ed assistenziale ha subito, nel corso degli anni, specialmente in un periodo di oltre quarant'anni, modificazioni tali da imporre un complessivo ripensamento e revisione di istituti - quale quello della

previdenza complementare - che hanno mutato completamente la loro rilevanza nel corso del tempo.

Per tale ultimo aspetto si rappresenta che il regime di previdenza ed assistenza di lavoratori autonomi e dipendenti, professionisti e prestatori d'opera è stato ridisciplinato dalla legge 8 agosto 1995, n.335 nonché dalla legge 23 agosto 2004, n.243; non può sottacersi, poi, che le forme di previdenza complementare sono state ridefinite nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252.

Il mutato contesto normativo nel quale si colloca l'istituto, in species per quanto concerne il contributo a carico dell'amministrazione, ha portato l'Unire (poi Assi, poi Ministero delle Politiche Agricole) a predisporre una nuova bozza di regolamento della cassa e a sospendere temporaneamente l'erogazione dei contributi, in attesa che il Dicastero vigilante si pronunci su alcuni profili dell'istituto di cui è incerta la legittimità, alla luce delle modificazioni intervenute. X

Si tratta, dunque, non di un rifiuto di pagare le somme richieste dalla Cassa ma di un atteggiamento di prudenza che, nelle more dell'adeguamento della cassa alle rilevanti novità intervenute, eviti il pagamento da parte dell'amministrazione di somme notevoli, sulla base di provvedimenti illegittimi, provocando danno erariale; ciò anche in considerazione della circostanza che l'ippica da alcuni anni sta attraversando un periodo di grave crisi economica dovuto ad un costante decremento delle risorse a disposizione del settore a causa della progressiva diminuzione delle scommesse sulle corse dei cavalli dalle quali l'Agenzia trae principalmente le proprie entrate per finanziare l'intero comparto.

Per quanto riguarda le ragioni giuridiche che hanno portato al mancato pagamento delle somme richieste dalla ricorrente, fermo restando quanto scritto al punto precedente, si conferma che, alla luce del mutato contesto normativo, è dubbia la legittimità del contributo dell'Agenzia alla Cassa.

In proposito, si fa presente che lo schema di regolamento ministeriale per il finanziamento della cassa, teso a rideterminare le modalità di intervento dell'amministrazione in conformità al mutato contesto, ha provocato le incertezze

dell'Organo di controllo, incertezze che sono state recentemente formulate dal magistrato della Corte dei Conti Dott. Quirino Lorelli, delegato al controllo Unire (ora Assi) con nota in data 11/03/2011, in sede di controllo sullo schema di regolamento ministeriale in materia di finanziamento della Cassa Nazionale Assistenza Previdenza Allenatori Trotto Allenatori Fantini Galoppo.

Secondo tale autorevole opinione, il regime di previdenza ed assistenza di lavoratori autonomi e dipendenti, nonché di professionisti e prestatori d'opera, a qualunque titolo, risulta per larga parte, ridisciplinato dalla Legge 8 agosto 1995, n- 335, recante " Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", le cui disposizioni " costituiscono principi fondamentali di riforma economico - sociale della Repubblica" ( art. 1, comma 2) e pertanto non possono in alcun modo essere oggetto di deroghe legislative od amministrative. Ulteriori previsioni fondamentali sono contenute nella legge 23 agosto 2004, n. 243, recante " Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria".

Come noto la legge differenzia - secondo un sistema consolidato e risalente nel nostro ordinamento - tre forme di previdenza obbligatorie ex lege ( c.d. assicurazione generale obbligatoria), rispetto alle quali non sono possibili scelte, trattandosi di veri e propri obblighi inerenti lo svolgimento di qualunque rapporto di tipo lavorativo ad ogni titolo, sorta e forma instaurato ed altre forme ( previdenza complementare, previdenza aggiuntiva, ecc.) e derivandone obblighi giuridici- anche sanzionati sotto il profilo amministrativo - tanto a carico del lavoratore quanto a carico del datore di lavoro.

La decisione di istituire una " cassa fantini " non può incidere sugli obblighi relativi all' assicurazione generale obbligatoria che non solo vanno salvaguardati, ma che attengono a diritti e situazioni indisponibili delle categorie, nonché a gestioni individuate ex lege, in primis la c.d. " gestione separata INPS", disciplinata dalla citata legge n. 335/1995, e, più precisamente

dall'art. 2, comma 26 della norma. Tale previsione stabilisce testualmente che " a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all' iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso INPS e finalizzata all' estensione dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell' art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a) dell' art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all' articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426". La misura del contributo è determinata dal successivo comma 29 della norma.

Rispetto quindi alle previsioni della "cassa fantini", la legge n. 335/1995 ed i relativi obblighi correlati permangono in tutta la loro attualità a prescindere da quanto stabilito nella bozza suddetta, trattandosi di materie diverse ( assicurazione obbligatoria, la prima, complementare la seconda).

Il D.Lgs 5.12.2005 n. 252 disciplina invece le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui al D.Lgs 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto è libera e volontaria.

L' istituzione ipotizzata di una "cassa fantini" , regolamentata con atto ministeriale, accede dunque, necessariamente ad una forma di previdenza sussidiaria ( e giammai alternativa), rispetto agli obblighi di assicurazione obbligatoria e trova disciplina giuridica in diverse disposizioni, in particolare in quelle relative alle casse di previdenza private.

In Italia sussistono " storiche" casse di previdenza delle professioni ( le c.d. casse privatizzate" ex d.lgs n. 509/1994) e forme più recenti ( le c.d. casse " privatizzate" ex dlgs n. 103/1996). Specialmente le seconde ( ma non solo esse)

presentano bacini di utenza con numeri così esigui da rendere dubbia l'economicità prospettica della loro autonoma gestione.

E' dunque nell' ambito di tali previsioni normative che va rinvenuto il fondamento autorizzativo ad una "nuova" cassa - ovvero la disciplina di una sorta di gestione privatistica, che di fatto, sussisterebbe da alcuni anni - e quindi solo riconducendo detta gestione alle forme, modi e tempi di cui al Dlgs 252/2005 ed al Dlgs 103/1996, appare possibile ipotizzare forme di "finanziamento pubblico" ancorché indiretto, ad un sistema di previdenza complementare quale quello prospettato nella bozza di regolamento della "cassa fantini".

Pertanto, accedendo a questa ipotesi sarebbe necessario che all' interno del regolamento delle casse fosse fatto espresso riferimento tanto agli obblighi inerenti l'assicurazione generale obbligatoria, quanto alla possibilità - meramente volontaria - di avvalersi di forme di previdenza complementari, quali quella, appunto, della "cassa fantini", evitando ogni prelievo forzoso finalizzato al finanziamento di quest' ultima.

Sarebbe necessario, in caso di avvio di un percorso di razionalizzazione dell' attuale sistema che vedrebbe l' esistenza di una cassa privata stridendo sensu, che la stessa si trasferisca sotto l'egida e vigilanza dell' Unire, dell'Inps e degli altri soggetti pubblici vigilanti, non senza sottacere degli obblighi di stabilità della gestione discendenti, ancora una volta, dal disposto dell' art. 3, comma 12 della legge n. 335/1995.

In tal senso è la dottrina giuslavorista più recente, la quale raggiunge lo stesso risultato ermeneutico sulla base di due fondamentali argomenti-

L' assenza del COVIP, ossia della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, la cui attività è finalizzata a perseguire la sana e prudente gestione dei Fondi Pensione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari di tutte le forme pensionistiche complementari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

Mancanza di trasparenza, separatezza, comparabilità e informazione.

In ragione di quanto sopra, allo stato, la richiesta di contributi che perviene dalla Cassa di Previdenza, oggetto del ricorso, necessita di ulteriori approfondimenti che dovranno necessariamente coinvolgere i Ministeri Vigilanti, onde garantire la legittimità dell'azione amministrativa dell'Assi, in conformità ad un ordinamento generale in materia previdenziale ed assistenziale che è completamente mutato.

In ordine alla quantificazione della somma asseritamente dovuta dall'Agenzia, si rileva che l'importo richiesto è frutto di un calcolo effettuato dalla ricorrente medesima, senza alcun provvedimento dell'Assi che recepisca formalmente tale calcolo e, soprattutto, senza che vengano indicati gli elementi oggettivi in base ai quali si è addivenuti alla concreta determinazione della somma.

Ne consegue che, allo stato, la pretesa della ricorrente appare priva di opportuna documentazione probatoria.

In virtù di quanto sin qui esposto, dedotto ed eccepito il Ministero delle Politiche Agricole insiste per l'accoglimento delle seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'adito Tribunale, respingere ogni pretesa avanzata nei confronti del Ministero.

Roma 13/04/14

ISABELLA CORSINI

AVVOCATO DELLO STATO

